

61. (Ordine di trattazione e discussione delle cause)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:
Del processo di cognizione Capo I: Del procedimento davanti al giudice di pace 61. (Ordine di
trattazione e discussione delle cause)

Art. 61. (Ordine di trattazione e discussione delle cause)

Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le
quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello